

REGOLAMENTO (CEE) N. 3569/73 DELLA COMMISSIONE
del 28 dicembre 1973
che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1346/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4, primo comma, seconda frase,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 3512/73⁽³⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in con-

tanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di cereali, previsto all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE, è modificato conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1973.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 360 del 29. 12. 1973, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 28 dicembre 1973 che modifica il correttivo applicabile
alla restituzione per i cereali

(u.e./t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 1	1° term. 2	2° term. 3	3° term. 4	4° term. 5	5° term. 6	6° term. 7
10.01 A	Frumento tenero e frumen- to segalato	—	—	—	—	—	—	—
10.01 B	Frumento duro	—	—	—	—	—	—	—
10.02	Segala	—	—	—	—	—	—	—
10.03	Orzo	—	—	—	—	—	—	—
10.04	Avena	—	—	—	—	—	—	—
10.05 B	Granturco diverso dal granturco ibrido destina- to alla semina	—	—	—	—	—	—	—
10.07 C	Sorgo	—	—	—	—	—	—	—